

ALLEGATO VIII (articolo 88, comma 1)**Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle navi da diporto adibite al noleggio**

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

Zattera di salvataggio ¹	x (2)
Cinture di salvataggio ²	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (2)
Boetta fumogena	x (3)
Bussola e tabelle delle deviazioni	x
Orologio	x
Barometro	x
Binocolo	x
Carte Nautiche ³	x
strumento di radio posizionamento	x
Strumenti da carteggio ⁴	x
Fuochi a mano a luce rossa	x (6)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (6)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x
Riflettore radar	x
E.P.I.R.B.	x
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico.	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x
Dispositivi antincendio ⁵	x
Apparati radio	VHF DSC +HF SSB

¹ Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

² In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N.

³ Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione, delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

⁴ Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

⁵ I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma 1, lettera p), del presente regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.